

# REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DEI CHIOSCHI SU SUOLO PUBBLICO E PRIVATO E PER LA RELATIVA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 123 del 18/12/2003  
Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 89 del 09/11/2010

## **Art.1 - INSTALLAZIONE CHIOSCHI (riviste e giornali - fiori - frutta - piadina romagnola)**

1. L'installazione di chioschi è ammessa sia su suolo privato sia su suolo pubblico, anche se ricadenti in fasce di rispetto stradale, alle seguenti condizioni:
  - le installazioni sono vietate in tutte le aree prospicienti le strade esterne ai centri abitati classificate di categoria A<sup>1</sup> e B; è in ogni caso facoltà del Sindaco negare l'autorizzazione qualora sussistano pericoli per la sicurezza della circolazione.
  - nei centri abitati, in presenza di intersezioni stradali a raso, è vietata ogni installazione sulle aree di visibilità determinate dal triangolo avente due lati di 15.00 mt. sugli allineamenti dell'intersezione ed il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi. Parimenti è vietata ogni installazione ad una distanza inferiore a mt. 15.00 da curve, dossi, fermate bus e scuolabus;
  - l'installazione di chioschi su suolo pubblico - in particolare su marciapiedi - non dovrà pregiudicare in alcun modo la funzionalità della viabilità pedonale e/o ciclabile, in ogni caso l'area antistante al chiosco non dovrà essere inferiore a 2,00 ml;
  - è vietata l'installazione di chioschi prospicienti vie ove vige il divieto di sosta, a meno che l'area di pertinenza del chiosco non consenta il parcheggio di almeno tre auto in area limitrofa alla sede stradale, senza pregiudizio dei percorsi pedonali-ciclabili e di eventuali alberature esistenti. Il chiosco non dovrà in alcun modo intralciare la visibilità per il traffico veicolare né la segnaletica e comunque l'autorizzazione è subordinata al parere preventivo del Servizio Polizia Municipale;
  - è vietata l'installazione di chioschi di piadina romagnola nel Centro Storico.
1. In caso di installazione su suolo pubblico il Comune, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi (nuovo sistema viario, problematiche connesse al traffico, altro), potrà disporre la revoca in qualsiasi momento, previa consultazione delle Associazioni di Categoria, disponendo la rimozione del manufatto a cura e spese della Ditta autorizzata e senza che la stessa possa richiedere rimborsi od indennizzi di alcun tipo, previo preavviso di mesi sei dalla data di rimozione, al fine di garantire la possibilità al concessionario di trasferire il chiosco in un'altra area.
2. Nei corsi urbani e in ambiti interessati da progetti di arredo i nuovi chioschi e quelli in sostituzione degli esistenti non potranno superare i 12 mq e dovranno seguire le prescrizioni dettate dai competenti Servizi Comunali.
3. Fuori delle zone e degli ambiti di cui al comma precedente i nuovi chioschi e quelli in sostituzione degli esistenti non potranno in ogni caso superare i 25 mq, salvo diverse prescrizioni dell'Amministrazione.
4. Tutti i chioschi dovranno essere realizzati con strutture facilmente smontabili e/o amovibili. Previa autorizzazione dei competenti uffici comunali è consentito attrezzare l'area, limitrofa al chiosco, sia pubblica che privata, con elementi di arredo che siano comunque omogenei all'arredo urbano circostante e che non si prestino, per configurazione e/o destinazione d'uso, a favorire lo stazionamento dei clienti sul posto e la conseguente somministrazione degli alimenti e delle bevande. Non è invece consentito interessare il suolo pubblico attiguo, il chiosco, con affissioni e/o esposizioni e/o occupazioni di qualsiasi altro genere.
5. La nuova costruzione del chiosco è soggetta ad Autorizzazione Unica. L'istanza di Permesso di costruire dovrà essere presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive, completa di tutti i documenti necessari alla relativa istruttoria.
6. Nell'edificazione del chiosco, in relazione all'attività che si svolgerà al suo interno, dovranno essere rispettate le norme sancite dal vigente Regolamento di Igiene.
7. Per i chioschi ricadenti in aree vincolate ai sensi della legge n.1497/39 e della legge n.431/1985, al fine del rilascio di Autorizzazione Unica, si dovrà ottenere parere favorevole della Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici.

## **Art. 2 - PROCEDURA PER LA CONCESSIONE PERMANENTE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE, TRASFERIMENTO ED AMPLIAMENTO DI CHIOSCHI (riviste e giornali - fiori - frutta - piadina romagnola)**

1. Per installare, trasferire ed ampliare il chiosco su area di proprietà comunale, è necessaria la preventiva concessione dell'area.

---

<sup>1</sup> A= Autostrade, B= Strade Extraurbane principali, D= Strade urbane di scorrimento

2. La domanda per la concessione dell'area comunale dovrà essere redatta su apposito modello (ALLEGATO A) e indirizzata al Responsabile dello Sportello Unico.
3. Lo Sportello Unico per le Attività Produttive, ottenuto i pareri di competenza del Servizio Polizia Municipale, del Servizio Lavori Pubblici, del Servizio Attività Produttive, del Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica e di altri eventuali uffici, sottoporrà la domanda, completa di tutti gli atti istruttori, all'esame della Giunta Municipale.
4. La Giunta Municipale, nella sua libertà decisionale, potrà eventualmente, nei casi più complessi, rimettere la decisione al Consiglio Comunale.
5. La Deliberazione di Giunta Municipale e/o di Consiglio Comunale, attestante l'accettazione della concessione dell'area pubblica, dovrà essere notificata alla Ditta richiedente ed equivarrà al titolo di disponibilità dell'area.
6. L'atto formale della concessione dell'area verrà predisposto al rilascio dell'Autorizzazione Unica e la sua decorrenza ne riporterà la medesima data.
7. Copia dell'Autorizzazione Unica dovrà essere trasmessa tempestivamente agli Uffici competenti per l'applicazione delle relative tasse o tariffe.

### **Art. 3 - CARATTERI TIPOLOGICI DEI CHIOSCHI PER LA PIADINA ROMAGNOLA**

1. I chioschi dovranno avere le seguenti caratteristiche:
  - tinteggiata a tinta unita e di colore bianco;
  - finiture e infissi, verniciati nel medesimo colore dell'intera struttura;
  - il tetto dovrà essere a due falde in materiale liscio di color laterizio o similare, con timpano sul lato corto. Su tale lato più corto dovrà essere inserita apertura circolare di aerazione posta centralmente sotto al colmo;
  - la superficie dovrà essere compresa fra un minimo di 12 mq ed un massimo di mq 25, ma sempre in forma rettangolare;
  - l'altezza della linea di gronda dovrà essere conforme a quanto prescritto dal regolamento d'igiene;
  - in ogni chiosco è possibile l'applicazione di una tenda avvolgibile del medesimo colore del chiosco, sporgente per non più di m 2, il cui bordo esterno dovrà avere un'altezza dal suolo non inferiore a m 2.

### **Art. 4 - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI PRODUZIONE E VENDITA PIADINA ROMAGNOLA IN CHIOSCHI**

1. Per ottenere l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di produzione e vendita piadina romagnola in chioschi occorre presentare specifica istanza al Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive, contestualmente alla richiesta di Autorizzazione Unica per l'installazione del chiosco stesso.
2. Gli esercenti possono vendere prodotti di propria produzione quali piadina romagnola, pizza fritta e, crescioni e *pizza al taglio*.<sup>2</sup>

Si intende per "crescione" un prodotto costituito da un involucro di impasto di piadina romagnola contenente salumi, insaccati, verdure, formaggi, mozzarelle, marmellate, mostarde, altri prodotti alimentari conservati sottolio e sott'aceto, creme e salse con esclusione di quelle a base di latte e uova. E' consentito detenere all'interno dei chioschi, per la consegna ai clienti che ne facciano richiesta, confezioni monodose di maionese, ketchup e senape per la farcitura della piadina. Tali prodotti dovranno essere conservati a temperatura ambiente.
3. E' consentita anche la vendita di piadina e *pizza* imbottita o *guarnita* con salumi stagionati, formaggi, verdura, nutella e simili. E' consentita, inoltre, l'imbottitura o *la guarnitura* con prodotti a base di carne (Bél e Còt, Suzizina, salsiccia, porchetta, arrostiti, wurstel, ecc...), purché conservati nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di igiene, provenienti da laboratori autorizzati e cotti al momento; la frittura di pizza, patate, verdure e crepes.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Comma così modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 89 del 09/11/2010

<sup>3</sup> Comma così modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 89 del 09/11/2010

4. E' assolutamente vietata la vendita di qualunque prodotto alimentare, compresi quelli sopra citati, se non nel modo previsto ai punti 2 e 3.
5. E' possibile, oltre all'autorizzazione per la produzione e la vendita della piadina romagnola, chiedere ed ottenere l'autorizzazione per l'installazione, in aderenza o all'interno del chiosco, di un distributore automatico di bevande (in confezione sigillata) analcoliche o con gradazione fino al 12% del volume (Canèna compresa).
6. Sono considerati beni accessori – necessari al completamento del servizio svolto dai chioschi artigianali di produzione di piadina romagnola la cui vendita è esclusa dall'ambito di applicazione del d.lgs. n. 114/98 in materia di commercio in sede fissa – le bevande in confezione sigillata, non somministrabili in loco.  
L'esposizione per la vendita di tali beni può avvenire anche tramite frigor o armadi refrigeranti posti all'interno del chiosco; condizione imprescindibile è la corretta gestione nei modi e nello spazio utilizzato per le scorte immagazzinate.
7. ~~Dovranno essere rispettati gli orari previsti per i negozi di vendita al dettaglio definiti con apposite ordinanze comunali.~~<sup>4</sup>
8. In caso venga a mancare la disponibilità dell'area pubblica, la validità dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di produzione e vendita piadina romagnola decade.
9. Chiunque intende sospendere l'attività per un periodo superiore a ~~otto~~ dodici mesi, deve necessariamente ottenere apposita autorizzazione comunale.<sup>5</sup>
10. L'autorizzazione è trasmissibile per atto tra vivi o mortis causa, previa dimostrazione della disponibilità dell'area su cui insiste il manufatto.
11. ~~I titolari di autorizzazione ed i loro collaboratori devono essere in possesso del libretto d'idoneità sanitaria regolarmente vidimato e non scaduto.~~<sup>6</sup>
12. ~~Al fine di ottenere la prescritta autorizzazione sanitaria, il chiosco dovrà essere conforme ai requisiti igienico-sanitari dettati dal vigente Regolamento di Igiene.~~  
*L'esercizio dell'attività è subordinato al rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria.*<sup>7</sup>
13. Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà provvedere alla manutenzione e al decoro del chiosco e alla pulizia dell'area circostante anche mediante l'installazione di contenitore per rifiuti *per raccolta differenziata*<sup>8</sup>.
14. All'esterno del chiosco, in posizione ben visibile al pubblico, il titolare dell'autorizzazione dovrà esporre il listino dei prezzi dei singoli prodotti venduti, nonché il cartello indicante gli orari di apertura e chiusura dell'esercizio ed il giorno di chiusura settimanale, *se previsto*.<sup>9</sup>

#### **Art. 5 - NORME FINALI E TRANSITORIE**

1. I chioschi installati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, dovranno essere adeguati al chiosco "tipo" – solo per quanto riguarda la tinteggiatura – e alle norme igienico-sanitarie vigenti, entro quattro anni, dall'entrata in vigore del presente Regolamento, anche in presenza di subentro nell'esercizio dell'attività, salvo eventuale proroga di un anno; è fatto salvo l'esercizio dell'attività precedentemente autorizzato.
2. Il rispetto delle norme sancite dal presente Regolamento è obbligatorio a decorrere dalla data della entrata in vigore per tutte le nuove autorizzazioni. Restano escluse le autorizzazioni già rilasciate e quelle che verranno rilasciate a seguito di atto tra vivi o *mortis causa*.

#### **~~Art. 6 - STRUTTURE TEMPORANEE A SERVIZIO DI PUBBLICI ESERCIZI (tipo veranda)~~**

<sup>4</sup> Comma eliminato con Delibera del Consiglio Comunale n. 89 del 09/11/2010

<sup>5</sup> Comma così modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 89 del 09/11/2010

<sup>6</sup> Comma eliminato con Delibera del Consiglio Comunale n. 89 del 09/11/2010

<sup>7</sup> Comma così modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 89 del 09/11/2010

<sup>8</sup> Comma così integrato con Delibera del Consiglio Comunale n. 89 del 09/11/2010

<sup>9</sup> Comma così integrato con Delibera del Consiglio Comunale n. 89 del 09/11/2010

- ~~1. Nel territorio comunale, e in Centro Storico esclusivamente se lo stato dei luoghi e delle architetture lo consentono, è ammessa l'installazione di strutture temporanee, anche tamponate, ma completamente e facilmente amovibili, a servizio di attività quali bar, gelaterie, ristoranti, pizzerie, trattorie, pasticcerie e similari, su suolo privato o previo ottenimento di concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico; l'installazione è ammessa inoltre per alberghi e strutture ricettive in genere purché su suolo privato. Tali manufatti non costituiscono superficie utile o coperta in relazione agli indici urbanistico edilizi; la loro installazione deve essere eseguita comunque in conformità a quanto previsto dal Codice Civile, esclusivamente su fronte strada e non devono interessare aree verdi, aiuole, alberature anche singole, aree sia pubbliche che private interessate alla sosta, non devono inoltre causare alcun impedimento al traffico veicolare e pedonale.  
Devono essere realizzate con materiali di facile smontaggio ed imbullonate; la tamponatura della struttura portante è ammessa con materiali quali plexiglas o similari; la pavimentazione dovrà essere facilmente amovibile e comunque tale che la sua installazione e rimozione non arrechi danni di qualunque genere e tipo alle pavimentazioni esistenti. In presenza di più pubblici esercizi deve essere prevista una soluzione unitaria.~~
- ~~2. In Centro Storico tali manufatti dovranno essere realizzati con strutture leggere in metallo verniciato o legno e non dovranno alterare le tipologie e le caratteristiche costruttive degli edifici esistenti. Ogni caso sarà comunque valutato singolarmente, dai competenti Servizi Comunali, in rapporto alla peculiarità del sito e degli edifici e quindi giudicato compatibile o meno.~~
- ~~3. Sarà a cura del richiedente eseguire la pavimentazione e la sistemazione dell'area pedonale antistante la struttura, secondo le indicazioni del Servizio Lavori Pubblici. E' inoltre a cura del richiedente il ripristino a regola d'arte dello stato dei luoghi e delle pavimentazioni in caso di rimozione del manufatto.~~
- ~~4. Saranno a cura e spese del soggetto autorizzato la rimozione e il ripristino del manufatto eventualmente necessari in caso di lavori da parte di Enti quali Amministrazione Comunale, Telecom, Enel, Hera.~~
- ~~5. Tali manufatti sono soggetti a Permesso di Costruire e l'Amministrazione Comunale si riserva comunque il diritto di richiederne la rimozione dal suolo pubblico, in qualsiasi momento su semplice avviso, per ragioni di interesse generale, senza che il soggetto autorizzato possa richiedere risarcimenti di qualsiasi genere e tipo.~~
- ~~6. Il soggetto autorizzato dovrà presentare atto unilaterale d'obbligo registrato e trascritto a garanzia di quanto previsto ai commi 3° e 4° del presente articolo.~~

**Art. 7 — PROCEDURA PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE, TRASFERIMENTO ED AMPLIAMENTO STRUTTURE TEMPORANEE A SERVIZIO DI PUBBLICI ESERCIZI DI CUI AL PRECEDENTE ART. 6.**

- ~~1. Per installare strutture temporanee a servizio di pubblici esercizi su area di proprietà comunale, è necessaria la preventiva concessione dell'area.~~
- ~~2. La domanda per la concessione dell'area comunale dovrà essere redatta su apposito modello (ALLEGATO B) e indirizzata al Responsabile dello Sportello Unico.~~
- ~~3. Lo Sportello Unico per le Attività Produttive, ottenuto i pareri di competenza del Servizio Polizia Municipale, del Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio ed Ambiente, del Servizio Attività Produttive, del Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica provvederà ad emettere comunicazione attestante l'accettazione della concessione temporanea dell'area pubblica, ed equivarrà al titolo di disponibilità dell'area.~~
- ~~4. L'atto formale della concessione dell'area verrà predisposto al rilascio dell'Autorizzazione Unica e la sua decorrenza ne riporterà la medesima data.~~
- ~~5. Copia dell'Autorizzazione Unica dovrà essere trasmessa tempestivamente agli Uffici competenti per l'applicazione delle relative tasse o tariffe.~~
- ~~6. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le concessioni temporanee di suolo pubblico connesse all'installazione di pedane, tavoli, sedie, vasi e ombrelloni, a servizio dei pubblici esercizi.~~<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Articoli eliminati con Delibera del Consiglio Comunale n. 89 del 09/11/2010

Bollo

AII. A

ALLO SPORTELLO UNICO DEL COMUNE DI RUSSI

OGGETTO: **Richiesta di concessione di occupazione di suolo pubblico permanente per la**  
 installazione  trasferimento  ampliamento di chiosco

Il sottoscritto ..... nato a .....  
..... il ..... nazionalità .....  
..... codice fiscale ..... residente in .....  
Via ..... n. ...., tel. ....;

*(barrare la casella che interessa)*

titolare dell'omonima **impresa individuale** .....  
con sede legale in ..... Via ..... n. ....  
partita IVA/C.F. ....

quale legale rappresentante della **Società** ..... con sede  
legale in ..... Via ..... n. ....

partita IVA .....

con iscrizione al n. .... in data ..... del Registro delle Imprese della  
CCIAA di ..... *(da dichiararsi se posseduta)*;

### CHIEDE

di poter occupare il suolo pubblico ubicato in ....., per una  
superficie di m ..... x m....., per complessivi m<sup>2</sup> .....

per :

- Installazione chiosco (sez. A);
- Trasferimento chiosco (sez. B);
- Ampliamento chiosco (sez. C);

tipologia chiosco:

Produzione e vendita di piadina romagnola;

.....  
(specificare)

### SEZIONE A – INSTALLAZIONE CHIOSCO

#### INSTALLAZIONE

*Ubicazione chiosco:*

Russi, fraz....., via ....., n. ....,

Superficie chiosco: .....

Superficie totale occupata: .....

## SEZIONE B – TRASFERIMENTO CHIOSCO

### TRASFERIMENTO

*Ubicazione attuale:*

Russi, fraz....., via ....., n. ....,

Superficie chiosco: .....

Superficie totale occupata: .....

*Ubicazione futura:*

Russi, fraz....., via ....., n. ....,

Superficie chiosco: .....

Superficie totale occupata: .....

*A tal fine comunica che:*

il sottoscritto è intestatario dell'autorizzazione comunale n. .... rilasciata in data ..... per l'esercizio dell'attività di .....

il sottoscritto è intestatario della concessione di suolo pubblico n. .... rilasciata in data .....

## SEZIONE C – AMPLIAMENTO CHIOSCO

### AMPLIAMENTO

*Ubicazione chiosco:*

Russi, fraz....., via ....., n. ....,

Superficie chiosco: .....

Superficie totale occupata: .....

Superficie totale occupata a seguito dell'ampliamento .....

*A tal fine il sottoscritto comunica:*

che è intestatario dell'autorizzazione comunale n. .... rilasciata in data ..... per l'esercizio dell'attività di .....

che è intestatario della concessione di suolo pubblico n. .... rilasciata in data .....

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere a conoscenza e di accettare tutte le condizioni contenute nei vigenti "Regolamento Comunale TOSAP" e "Regolamento per l'installazione dei chioschi su suolo pubblico e privato e per la relativa concessione permanente di suolo pubblico";

Il sottoscritto, inoltre, si impegna a sostenere le eventuali spese per sopralluoghi o per ulteriori istruttorie, accettando di versare eventualmente deposito cauzionale se richiesto dal Comune.

Consapevole delle responsabilità che assume e delle sanzioni stabilite dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci (d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 76).

Allegati:

Estratto P.r.g.;

Documentazione fotografica del luogo;

Tavola indicante la ubicazione del chiosco (in caso di trasferimento ubicazione attuale e futura);

Progetto di massima;

Russi, .....

Il dichiarante

.....

**ITER PRATICA**

(ad uso interno degli uffici comunali)

Richiesta autorizzazione occupazione suolo pubblico prot. n° ..... del .....  
 Titolare occupazione .....  
 Ubicazione occupazione: .....  
 Tipo di occupazione ..... (passo carraio, posteggio, etc...)  
 Superficie dichiarata m<sup>2</sup> ..... Superficie occupata m<sup>2</sup> .....

**A cura del Servizio Polizia Municipale:**

Per quanto di competenza si esprime parere ..... al rilascio dell'autorizzazione.

Note eventuali:.....

.....

Data .....

---

**A cura del Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio:**

Per quanto di competenza si esprime parere ..... al rilascio dell'autorizzazione.

Note eventuali:.....

.....

Data .....

---

**A cura del servizio Sviluppo Economico:**

Per quanto di competenza si esprime parere ..... al rilascio dell'autorizzazione.

Note eventuali:.....

.....

Data .....

---

**A cura del Servizio Edilizia Privata e Urbanistica:**

Per quanto di competenza si esprime parere ..... al rilascio dell'autorizzazione.

Note eventuali:.....

.....

Data .....

---

**A cura del Servizio .....**

Per quanto di competenza si esprime parere ..... al rilascio dell'autorizzazione.

Note eventuali:.....

.....

Data .....

---



Oggetto: Regolamento per l'installazione dei chioschi su suolo pubblico e privato e per la relativa concessione di suolo pubblico approvato con delibera n. 137 del 19 dicembre 2003 – modifiche ed integrazioni.

---

**Settore Pianificazione e Gestione del Territorio  
Servizio Sviluppo Economico e Ambiente**

**Parere ex art. 49 comma 1 D.Lgs 18/08/2000 n. 267**

In ordine alla regolarità tecnica si esprime: parere favorevole

Russi,

**Il Responsabile del Servizio**  
Dott. Federico Vespignani

**Il Responsabile del Settore**  
Arch. Fabrizio Sermonesi

---